

Citta' metropolitana di Torino

A1268- R.R. 10/R/2003 - pubblicazione di annuncio relativo a D.D. n. 3290 del 05/06/2023 di rilascio della licenza di attingimento d'acqua dal Torrente Chiusella, dalla Roggia Luva e dal Fiume Dora Baltea, in Comune di Strambino, ad uso agricolo, assentita all'Azienda Agricola PERENCHIO ANDREA.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 3290 del 05/06/2023; Pratica n. A1268

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio all'Azienda Agricola PERENCHIO ANDREA con sede legale in Comune di Strambino, Piazza Risorgimento n. 9 - P.IVA 09215480014 - ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 così come modificato dall'art. 32 del D.P.G.R. 2R/2015, della **licenza per l'attingimento** d'acqua tramite n. 5 punti di attingimento dal Torrente Chiusella, n. 2 punti di attingimento dalla Roggia Luva e n. 1 punto di attingimento dal Fiume Dora Baltea, in Comune di Strambino - località Mescie, Babò, Bevolo, Rulaia, Gorera, Fiorana, Dora Morta, Pure, Goretto ad uso irriguo, assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R all'uso agricolo.

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo compreso **tra il 1°GIUGNO ed il 30 SETTEMBRE di ogni anno**, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa azionata da trattrice in modo che la portata massima non superi 17 l/s, la portata media non superi 0,3 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i **3.300 mc**, senza obbligo di restituzione delle colature;
2. l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Strambino, distinti in Catasto dal Foglio n. 20 p. 18; Foglio 25 p. 281; Foglio 3 p. 81; Foglio 24 p. 72; Foglio 5 p. 60; Foglio 11 p. 97; Foglio 19 p. 13; Foglio 13 p. 119, porzione Foglio 1, aventi la superficie complessiva di **Ha 07.89.00**;
3. nell'esercizio dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua e dovrà altresì essere garantito il Deflusso Ecologico dei corpi idrici ai sensi del nuovo Regolamento Regionale n. 14R/2021, l'attingimento in questione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata del corso d'acqua, nel tratto considerato, sia uguale od inferiore al valore minimo del Deflusso Ecologico individuato nei seguenti termini: per il prelievo dal Torrente Chiusella pari a 2.070 l/s (giugno) e pari a 1.150 l/s (luglio, agosto e settembre); per il prelievo dalla Roggia Luva pari a 50l/s; per il prelievo dal Fiume Dora Baltea pari a 27.900 l/s (giugno) e pari a 15.500 l/s (luglio, agosto e settembre);
4. la licenza di attingimento è concessa per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento; essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse;

5. il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;
6. il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere **alla Regione Piemonte**, entro trenta giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa, il **canone minimo per uso agricolo** relativo alla annualità 2023, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Relativamente alle successive annualità 2024-2025 e 2026 il canone dovrà essere corrisposto con le modalità definite dalla Regione Piemonte, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;
7. di attestare l'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

"(... omissis ...)